

# COMUNE DI CATENANUOVA

## PROVINCIA DI ENNA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. .7.7.del Registro

data 01.8.2019

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e presidente del Consiglio a seguito delle Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aforto alle ore 10,55 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

| COGNOME E NOME                  | CARICA RIVESTITA | P    | A    |
|---------------------------------|------------------|------|------|
| SCRAVAGLI ERI Carmelo Giancarlo | Sindaco          | X    | 2.01 |
| PAPA Rosalia Rita               | Vice- Sindaco    | X    | 9 0  |
| CASTELLI Giuseppe               | Assessore        | 1884 | X    |
| PROIETTO Rosalinda              | Assessore        | X    |      |
| PRIVITERA Santo                 | Assessore        | X    |      |
|                                 | TOTALE           | 4    | 1    |

Partecipa il Segretario Comunale dr. Filippo Ensabella

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 81 datata 25.7.2019

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e ss. mm. e ii.;

#### DELIBERA

<sup>(1)</sup> Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e presidente del Consiglio a seguito delle Elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.

Redigenter

| *************************************** | *************************************** |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |

**Premesso** che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 11/06/2018 relativo alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nelle elezioni del 10/Giugno 2018 nonché i risultati dello scrutinio;

#### Dato Atto:

Proponente

Che è stato proclamato Sindaco il dott. Scravaglieri Carmelo Giancarlo nato a Catenanuova il 28/08/1958;

Che con determina Sindacale n.16 del 25/06/2018 il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta Municipale nelle persone dei signori: Papa Rosalia Rita, Proietto Rosalinda e Castelli Giuseppe;

Che con determina Sindacale n.34 del 24/10/2018 ha assegnato le deleghe agli assessori neo nominati ed ha nominato il Vice Sindaco nella persona della signora Papa Rosalia Rita;

Vista la Legge Regionale 26/06/2015 n.11 rubricata "Disposizioni in materia di corresponsione dei Consigli e delle Giunte Comunali, gli status degli Amministratori locali e dei Consigli Circoscrizionali";

Che all'art.2 comma 1 testualmente recita: "A decorrere dal primo rinnovo dei Consigli Comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e di gettoni di presenze di cui all'art.19 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000 n.30 e successive modifiche ed integrazioni e determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con Decreto del ministro dell'Interno del 4 Aprile 2000, n.119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art.82 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000,n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali,la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così regolamentata è così determinata.

Da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti.

Al presidente del consiglio comunale è attribuita l'indennità' pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica;.

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno n.119 del 04/aprile/2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrite e definite le indennità di Vice Sindaco, e degli Assessori e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali);

Considerato, ancora, che il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di consiglio e delle commissioni viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art.1 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art.18 commal della legge regionale 30 /2000 nel testo vigente che testualmente recita:" i sindaci, i presidenti della provincia regionale, e presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluoghi di provincia, presidenti delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di proto. I consiglieri di cui all'art.15, comma 2, sé a domanda collocata in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art.22";

rilevato che l'art.19 comma 2 della legge regionale 30/2000 e.s.m.i. recita che (...) l'indennità di funzione è dimezzato per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (...)";

precisato che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratore dipendente pubblici o privati che, a loro richiesta, sono state collocate in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.18 della legge regionale 30/2000 e s.m.i.,
- Lavoratore che si trovano nella posizione per la quale,non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire dei permessi retribuiti a carico dell'ente,per tutto il periodo si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali ( soluzione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagno -C.D.S. sezione VI, 15/03/2007 n.253);
- Lavoratori autonomi e imprenditori , pensionati, casalinghe, studenti, militari, Privi di occupazione;

Rilevato che ai sensi dell'art.20 comma 5 della Legge Regionale n.30/2000 risultante dalle modifiche introdotte

Dalla Legge Regionale n.11/2015, "gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti Pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni publiche...In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o presidente di Provincia";

Considerato che l'art.1, comma 54 della Legge n.266/2005 stabilisce che "per esigenze di coordinamento della Finanza Pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 Settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzioni spettanti ai Sindaci, ai presidenti dei Consigli Comunali, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) Le indennità e i gettoni di presenza spettante ai Consiglieri Comunali;

# Dato atto:

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni , si determina anche in quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
- che tale normativa si applica anche agli enti della regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

Atteso che la corte dei conti sezione autonomie, 21/01/2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerenti la vigenza dell'art.1 comma 54 delle legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che ha disposto la remissione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30/09/2005, nel senso di non considerare non vigente tale disposizione;

Dato atto, altresì, che le sezioni riunite della corte dei conti con deliberazione n.1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art.1 comma 58, della legge n.266/2005, non avesse una operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma strutturale ancora operante. Il ministero dell'interno non ha a tutt'oggi operato alle disposizioni dell'art5 comma 7della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, e un periodo non inferiore a 3 anni, in percentuali variabili a seconda della dimensione e della tipologia degli enti. Pertanto oggi nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi come quella della magistratura contabile;

Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione siciliana prot. n. 10601 del 12/05/2016//pos.coll.e coord. n. 3 ad oggetto "legge regionale n.11/2015 art 2 comma 1e art.6".

Determinazione misura indennità di funzione e gettone di presenza per gli amministratori locali. Validità ,efficacia, pubblicazione atti questi vari che osserva quanto segue:

- la misura massima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. 119/2000 con riferimento agli importi allegati nella tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto;
- agli importi di cui al D.M. n.119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al decreto dell'assessorato EE.LL. del 29/02/2008;
- all'indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10% previsto dall'art.1 comma 54 della legge 266/2005;

Precisato che le indennità di funzione i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Elenca, infatti, l'art.50 del Tuir,alla lettera (G), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n.384, percepite dai membri del parlamento nazionale e dal Parlamento europeo e le indennità comunque denominate e percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui agli artt.114 (indennità per consiglieri regionali,provinciali e comunali) e 135 (giudici della Corte Costituzionale) della costituzione e all'art.27 dicembre 1985 n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

Visto il D:M: n. 119/2000, recante : "Regolamento recante norme per la determinazione, della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art.23 della L. 3 agosto 1999, n. 265" che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art.82, comma 8 del D.lgs n. 267/2000,trova ancora applicazione ( art.61 comma 10, ultimo periodo del D.l.25/06/2008 n 112),in relazione al combinato disposto degli articoli 1,2,3 e 4 e dell'allegato a dello stesso D.L. n.119/2000;

# Visti in particolare:

- L'art.1 comma1, che determina la misura di indennità di funzione spettanti al sindaco e a agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- L'art.2 comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
- b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrata propria rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto di bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
- c) 2% per gli enti la cui spesa procapite risulta dall'ultimo conto di bilancio approvato,sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visti in proposito, il parere del ministero dell'Interno 20/01/2009 n.15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme , chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L.n.112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art.11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissate in via edittale , al verificarsi delle 3 situazioni previste dall' art.2 del citato regolamento";

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, che testualmente recita : " a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrato con una somma pari ad una indennità mensile spettante x 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno";

Visto l'art1, comma 719 della legge 27/12/2006, n. 296 che testualmente recita; "

L'indennità di fine mandato previsto dall'art 10 del regolamento di cui al decreto del ministro dell'interno 4 aprile 2000, 119, spetta nel caso in cui il mandato elettiva abbia avuto una durata superiore a 30 mesi";

Vista la circolare del Ministro dell'interno n.5 del 5 giugno /2000, pubblica sulla G.U. n.140 del 17 giugno 2000, fra l'altro in ordine all'argomento recita:

"L'indennità di fine mandato spettante ai sindaci presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile, per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto ferma restando la riduzione proporzionalmente per periodi inferiori all'anno";

Visto l'art. 7, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, ove è testualmente disposto: 2. in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, lente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza.....e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed ai gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e successive giugno 2010";

# TENUTO CONTO che questo Ente:

- Ha una popolazione residente di n.4.796 abitanti ( al 31/12/2016) pertanto rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al presidente del Consiglio Comunale, nella fascia demografica compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- Ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% (comune di Catenanuova 0.19.02 valore maggiore alla media per la Sicilia pari a 0,19);
- Ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% comune di Catenanuova. €.595,05 valore superiore alla media per la Sicilia;

VISTE le dichiarazioni rese dal Sindaco e degli Assessori ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 30/2000; VISTO l'O.EE.LL.Vigente nella Regione Siciliana; tutto ciò premesso,



## **PROPONE**

- 1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
- 2. di istituire le indennità spettanti ai sensi del DM.119/2000 al sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale nonché i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali, con la riduzione del 10% stabilita dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art.2 comma 1 del citato decreto come segue:

| Carica<br>Elettiva             |     | D.M.<br>19/2000 |        | giorazione del 2% |       | Totale<br>Importo con<br>Maggiorazioni |     | Riduzione<br>10%<br>Legge<br>n.266/2005 |     | Importo<br>indennità<br>lorda | Abbattimento lavoro dipendente |    |          |
|--------------------------------|-----|-----------------|--------|-------------------|-------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|----|----------|
| Sindaco                        | €.2 | . 169,12        | €.     | 65,07             | €.    | 43,38                                  | €.  | 2.277,58                                | €.  | 222,08                        | €.2.055,50                     | €. | 1.027.75 |
| Vice<br>Sindaco                | €   | 433,82          | €.     | 13,01             | €.    | 8,68                                   | €.  | 455,52                                  | €.  | 44,42                         | €. 411,10                      | €. | 205,55   |
| Assessori                      | €.  | 325,37          | €.     | 9,76              | €.    | 6,51                                   | €.  | 341,64                                  | €.  | 33,31                         | €. 308,32                      | €. | 154,16   |
| Presidente<br>del<br>Consiglio | €.  | 325,37          | €.     | 9,76              | €.    | 6,51                                   | €.  | 341,64                                  | €.  | 33,31                         | €. 308,32                      | €. | 154,16   |
| sh 24-6 n - 6                  |     | office sol      | MEDIC. | 0.055             | Est Q |                                        | -10 |                                         | Pin |                               | dominal m                      |    |          |

| Gettoni di<br>Presenza | 1  | D.M.<br>19/2000 | 1 00 | iorazione<br>el 3% |    | Maggiorazione<br>del 2% |    | Totale<br>importo con<br>maggiorazion<br>i |    | duzione<br>6 Legge<br>66/2005 | Importo indennità lorda |       |
|------------------------|----|-----------------|------|--------------------|----|-------------------------|----|--------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------|-------|
| 12                     | €. | 18.08           | €.   | 0,54               | €. | 0,36                    | €. | 18,98                                      | €. | 2,58                          | €.                      | 16,40 |

# 3. Di dare atto:

- Che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzione previste della vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle dei componenti della Giunta Comunale;
- Che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e, in ogni caso, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi;
- Che ai sensi dell'art.20 co.5 della L.R., n.30/2000 risultante dalle modifiche introdotte dalla L.R. n.11/2015,...."l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese non può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia;

- 4. di dare mandato al Responsabile del Settore competente di porre di essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;
- 5. di rendere la presente deliberazione munita della clausola di immediata esecuzione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all'impegno di spesa.



Proposta di Deliberazione di GIUNTA MUNICIPALE n. 81 del 25.7.2019

| arere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole | e/Contrario per i seguenti metivi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 10 15 to 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  | TOWAS TO THE STATE OF THE STATE |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                  | IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/7/2019                                           | Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | (5 ×)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rere in ordine alla regolarità contabile: Favorevo  | ole/ <del>Contrario per i seguenti motiv</del> i:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | 6777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NANZIARIO                                           | 12/2 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .45(.1./.1.).                                       | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | V 1000/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                          | INDACO   | IL SEGRETARIO COMUNALE                       |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| E copia conforme per uso amministrativo                  |          |                                              |
|                                                          |          | IL RESPONSABILE                              |
| ·                                                        |          |                                              |
| À,                                                       |          |                                              |
| La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecu: | zione al | l'ufficio:                                   |
|                                                          |          |                                              |
| SINDACO                                                  | ×        | SETTORE U.T.C.                               |
| ASSESSORI                                                | ×        | SETTORE PROTEZIONE CIVILE                    |
| CONSIGLIERI                                              |          | SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE                 |
| SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO    | ×        | SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                   |
|                                                          |          |                                              |
| presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio       | on-line  | in data                                      |
|                                                          |          | ATTEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |
|                                                          |          | IL MESSO COMUNALE                            |
|                                                          |          |                                              |
|                                                          |          |                                              |
|                                                          |          | A P C C C C C C C C C C C C C C C C C C      |
| a presente deliberazione è divenuta esecutiva ai se      | ensi de  | ell'art. 12 comma 29 della L.R. n. 44/9/e    |
| uccessive modifiche ed integrazioni. decors              |          | ,                                            |
| uccessive modifiche ed integrazioni. decors.             | 1        | IL RESPONSABILE                              |
|                                                          | ,        |                                              |

.